

MISURA/SOTTOMISURA : 214/A Pagamenti agroambientali – Sottomisura corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti

AZIONE : Intervento aziendale volto esclusivamente alla cura e miglioramento delle formazioni di fasce tampone, siepi e boschetti esistenti

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE**1.1- Descrizione generale**

La misura intende promuovere interventi di consolidamento e valorizzazione delle formazioni arbustive ed arboree già presenti negli ambiti agricoli del territorio regionale, derivanti dalle programmazioni attuate attraverso fondi comunitari e nazionali, oppure già presenti grazie all'iniziativa dei singoli operatori.

Risulta infatti evidente il ruolo che svolgono tali unità nel mantenimento della biodiversità naturalistica all'interno delle superfici tradizionalmente adibite ad agricoltura intensiva. Inoltre va ricordata la funzione di notevole interesse data dalla fitodepurazione dei composti azotati e fosfatici potenzialmente contaminanti nei confronti della risorsa idrica da parte delle fasce tampone poste tra la rete scolante e gli appezzamenti coltivati.

Va infine ricordato che la valorizzazione di tali formazioni all'interno degli ambiti di pianura risponde primariamente alle indicazioni della Decisione del Consiglio 93/626/CEE, del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della convenzione sulla diversità biologica (convenzione di Rio de Janeiro) e alla Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 – attinente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

1.2 - Obiettivi

- a. miglioramento del grado di biodiversità del territorio rurale attraverso il potenziamento delle connessioni ecologiche e l'aumento della presenza di siti riproduttivi e di aree di rifugio per la fauna selvatica;
- b. riduzione dei fenomeni di erosione superficiale e di percolazione e dilavamento dei composti azotati e fosfatici provenienti dagli appezzamenti coltivati nelle acque superficiali e profonde;
- c. miglioramento della capacità di fissazione della CO₂ atmosferica e del suo immagazzinamento nel suolo.

1.3 - Ambito territoriale

Comuni di pianura e collina della Regione del Veneto (def. ISTAT).

2. SOGGETTI RICHIEDENTI**2.1 – Soggetti richiedenti**

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 73/2009: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda (UTE) si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercitano un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009, ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del medesimo regolamento (CE) n. 73/2009.

Per quanto attiene le ditte caratterizzate da superfici in conduzione localizzate anche al di fuori del territorio regionale, verranno considerate elegibili ad aiuto esclusivamente le superfici localizzate all'interno della Regione del Veneto.

2.2 - Criteri di ammissibilità

I beneficiari dovranno disporre degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di impegno per 5 anni, senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Le fasce tampone, siepi e boschetti elegibili ai premi definiti dal presente bando devono presentare le caratteristiche morfologiche e funzionali di **formazioni "mature"**, ossia composte da soggetti arborei ed arbustivi di età almeno superiore ai 5 anni e contraddistinte da un buon stato vegetativo (chioma folta, accrescimento elevato, cicatrizzazione delle ferite) e sanitario (assenza di malattie ed alterazioni).

In deroga a quanto sopra, nelle fasce tampone, siepi e boschetti inserite negli impegni del presente bando, può essere riscontrata una quantità di soggetti arborei ed arbustivi deperienti, morti o di età inferiore ai 5 anni inferiore al 10% del numero totale dei soggetti arboreo/arbustivi presenti.

Le **fasce tampone**, definite ai fini dell'applicazione della presente misura, sono costituite da impianti arborei e/o arbustivi monofilari o plurifilari, caratterizzati inoltre, per ciascun filare, da una fascia erbacea costantemente inerbita di rispetto. Tali formazioni lineari devono risultare interposte tra l'area destinata ad utilizzo agricolo e la rete idraulica aziendale e/o interaziendale (corsi d'acqua, fossi o scoline).

Ai fini dell'applicazione della presente misura, costituiscono fasce tampone esclusivamente le formazioni lineari esistenti che hanno beneficiato delle programmazioni di seguito riportate:

- o Piano Direttore 2000;
- o PSR 2000-2006- Misura 6, Azione 4;
- o PSR 2007-2013 – sottomisura 216 azione 5, attivata nell'ambito dei Progetti integrati d'area;

Le **siepi**, definite ai fini dell'applicazione della presente misura, sono rappresentate da :

- a) strutture lineari arboree e/o arbustive, caratterizzate inoltre da una fascia erbacea costantemente inerbita di rispetto, collegate o inserite nel contesto delle superfici aziendali destinate ad utilizzo agricolo. Ricadono nella presente fattispecie le formazioni lineari esistenti che hanno beneficiato degli aiuti delle programmazioni di seguito riportate:
 - o PSR 2000-2006- Misura 6, Azione 13;
 - o PSR 2007-2013 – sottomisura 216 azione 5, attivata nell'ambito dei Progetti integrati d'area;
 - o Reg. (CEE) n. 2078/92, misura D1-a, con esclusivo riferimento alle superfici per cui è stata inoltrata manifestazione d'interesse ai sensi del DDR 71/09 e di cui verrà nel frattempo accertata l'eleggibilità a pagamento attraverso provvedimento del Dirigente della Direzione Regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura;
 - o L.R. 16 dicembre 1997, n. 42, articolo 4, comma 2, lettera b) con esclusivo riferimento alle superfici per cui è stata inoltrata manifestazione d'interesse ai sensi del DDR 71/09 e di cui verrà nel frattempo accertata l'eleggibilità a pagamento attraverso provvedimento del Dirigente della Direzione Regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura.

- b) Impianti lineari di specie arboree, arbustive ed erbacee. Tali formazioni devono essere in connessione diretta con le superfici aziendali destinate ad utilizzo agricolo.

Le fasce tampone e le siepi sopra descritte possono essere costituite da uno o più filari di specie arboreo/arbustive, che presentino comunque la caratteristica di densità colma, così come definito al punto "3.1.1 Impegni", e qualificate come descritto nelle **PRESCRIZIONI TECNICHE**, riportate nel medesimo paragrafo.

Non vengono ammesse a premio, ai sensi della presente Misura, le fasce tampone esclusivamente erbacee.

Si considerano **boschetti**, superfici di dimensioni comprese tra un minimo di 500 mq ed un massimo di 10.000 mq, intesi come superficie accorpata ad impegno, non contigui ad altri appezzamenti a bosco, coperti da vegetazione forestale appartenente alla flora indigena locale, arborea o arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo, in cui il grado di copertura del soprassuolo a maturità sia colmo e la presenza delle specie arboree superi il 30 % del numero totale di individui. Il requisito della non contiguità

sussiste quando la distanza, riferita al piano orizzontale, tra le aree di insidenza delle chiome delle piante perimetrali delle formazioni boscate non è inferiore a 20 m.

Si ricorda che, nel caso di superfici a boschetto che superano contestualmente 20 m lineari di larghezza e 2.000 mq di superficie, deve essere assicurato il rispetto del vincolo forestale ai sensi del D.lgs n. 227/2001.

Sono considerati, ai fini dell'applicazione della presente misura, i boschetti esistenti che hanno beneficiato delle programmazioni di seguito riportate:

- o PSR 2000-2006- Misura 6, Azione 4;
- o PSR 2007-2013 – sottomisura 216 azione 5, attivata nell'ambito dei Progetti integrati d'area;
- o Reg. (CEE) n. 2078/92, misura D1-a, con esclusivo riferimento alle superfici per cui è stata inoltrata manifestazione d'interesse ai sensi del DDR 71/09 e di cui verrà nel frattempo accertata l'eleggibilità a pagamento attraverso successivo provvedimento del Dirigente della Direzione Regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura;
- o L.R. 16 dicembre 1997, n. 42, articolo 4, comma 2, lettera b) con esclusivo riferimento alle superfici per cui è stata inoltrata manifestazione d'interesse ai sensi del DDR 71/09 e di cui verrà nel frattempo accertata l'eleggibilità a pagamento attraverso successivo provvedimento del Dirigente della Direzione Regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura.

Nel caso in cui la ditta richiedente sia stata caratterizzata, in parte, da alienazioni e/o esproprio, risultano elegibili ad aiuto le formazioni di fasce tampone, siepi e boschetti localizzate sulle superfici in conduzione della ditta medesima.

Non sono elegibili ad aiuto le superfici che, alla data di presentazione della domanda, risultano già oggetto di aiuto per il medesimo intervento, in altre programmazioni pubbliche contemporaneamente vigenti.

Non sono ammesse ad aiuto, nell'ambito della presente misura, le conservazioni di fasce tampone, siepi e boschetti localizzate in Aziende faunistico-venatorie, la cui manutenzione è resa obbligatoria dai programmi di conservazione e ripristino ambientale, ai sensi dell'articolo 33 della Legge Regionale n. 1 del 5 gennaio 2007 (Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012).

NON SONO AMMESSI :

- i. Impegni su superfici già interessate da precedenti impianti di fasce tampone, siepi, boschetti (finanziati ai sensi del PSR 2000-2006-Misura 6, azioni 4 e 13) nonché di fasce tampone (finanziate ai sensi dell'azione C5.1.3b del Piano Direttore 2000) presenti alla data del 1/1/2007, che siano stati estirpati, al termine dello specifico periodo di impegno, fatte salve le cause di forza maggiore. È consentita una deroga rispetto a tale obbligo, pari al 30% massimo della superficie oggetto d'impegno, finanziata nelle sopraccitate programmazioni, soggetta ad estirpo precedentemente alla data della presentazione della domanda di aiuto nel presente bando.
- ii. Impegni di conservazione di formazioni arboree/arbustive lineari realizzate con materiale vegetale a rapido accrescimento (ad es. pioppo ibrido – allegato K alla deliberazione n. 199/2008 disponibile sulle pagine web del sito www.regione.veneto.it;
- iii. Impegni di conservazione di impianti arborei già esistenti contigui a superfici investite a colture destinate a produzione di biomassa con specie arboree o arbustive a rapido accrescimento, ivi compresa la short rotation forestry. Il requisito della non contiguità sussiste quando la distanza, riferita al piano orizzontale, tra le aree di insidenza delle chiome delle piante perimetrali delle formazioni boscate non è inferiore a 20 m;
- iv. Impegni di conservazione di impianti arborei già esistenti, qualora realizzati con funzione di imboschimento compensativo ad impianti di drenaggio tubolare sotterraneo controllato, finanziati dalla Scheda Progetto C5.1.3.c, di cui alla Dgr 2 agosto 2002, n. 2116.

3. IMPEGNI PREVISTI

3.1 –Impegni previsti

3.1.1 Impegni

FASCE TAMPONE E SIEPI

- La siepe e/o fascia tampone dovrà avere “densità colma” secondo lo schema di seguito riportato:
 - Le chiome delle piante ad alto fusto dovranno risultare a reciproco contatto ovvero (nei tratti in cui tale condizione non sia verificata) la distanza sulla fila tra i fusti delle medesime dovrà risultare non superiore a 8 metri ed non inferiore a 4 metri ;
 - Le chiome delle piante a ceppaia dovranno risultare a reciproco contatto ovvero (nei tratti in cui tale condizione non sia verificata) la distanza sulla fila tra le ceppaie dovrà risultare non superiore a 4 metri e non inferiore a 2 metri ;
 - Le chiome degli arbusti dovranno risultare a reciproco contatto ovvero (nei tratti in cui tale condizione non sia verificata) la distanza sulla fila tra i soggetti dovrà risultare non superiore a 2 metri e non inferiore a 0,5 metri ;
- Nel caso di necessario infoltimento devono essere rispettate le tipologie di specie arboree e arbustive indicate nell’allegato K alla deliberazione n. 199/2008 disponibile sulle pagine web del sito www.regione.veneto.it;
- Nel caso di siepi derivanti da programmazione ex Reg. (CEE) n. 2078/92, Misura D1-a, o L.R. 16 dicembre 1997, n.42, art. 4, comma 2, lettera b), possono essere accettate all’interno della formazione lineare arboreo/arbustiva tutte le essenze già riconosciute dalle richiamate normative di programmazione.
- Dovranno essere effettuate, nel corso del periodo d’impegno, adeguate cure colturali, secondo un piano di gestione, quali:
 - i. Ripulitura dalle infestanti erbacee e lianose;
 - ii. Decespugliamento di specie arbustive invadenti;
 - iii. Riceppatura di ceppaie invecchiate;
 - iv. Rinfoltimento di tratti lacunosi ed integrazione di siepi rade tramite impianto di giovani soggetti arborei e/o arbustivi, al fine di portare la densità ai livelli minimi previsti, secondo le seguenti modalità:
 1. utilizzo delle tipologie di specie arboree ed arbustive indicate nell’allegato K alla deliberazione alla deliberazione n. 199/2008 disponibile sulle pagine web del sito www.regione.veneto.it;
 2. utilizzo di materiale vegetale di comprovata origine, ossia corredato da Cartellino del Produttore e, ove necessario, del Passaporto delle piante;
 3. adeguata preparazione del terreno, possibilmente preceduta da ripuntatura profonda;
 4. utilizzo di materiale pacciamante;
 - v. Trinciatura o sfalcio della fascia erbacea solo una volta l’anno, in tempi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica (divieto dal 1/11 al 15/6 di ogni anno);¹

¹ Le date richiamano il rispetto ai Criteri di Obbligatoria e alle Norme di Condizionalità (vedi Atto A1, A5, Norma 4.1 e 4.2)

PRESCRIZIONI TECNICHE: FORMAZIONI MONOFILARI DI FASCE TAMPONE O SIEPI

Le formazioni monofilari di fasce tampone e siepi, ai fini del riconoscimento del contributo della presente misura, sono costituite da :

- i. Una fascia arborea/arbustiva considerata per convezione di larghezza pari a m 1;
 - ii. Una fascia erbacea di rispetto costantemente inerbita, di larghezza complessiva pari a m 5. Sono in ogni caso escluse dal computo dei 5 m indicati le superfici comunque non coltivabili (ad es. strade interpoderali);
- La lunghezza delle formazioni lineari monofilari corrisponde alla lunghezza della formazione arborea/arbustiva;
 - La superficie oggetto d'impegno delle formazioni lineari monofilari viene calcolata attraverso il prodotto della lunghezza delle formazioni medesime per una larghezza pari a m 6 (1 mq/m di larghezza della fascia arborea/arbustiva + 5 mq/m di larghezza della larghezza fascia inerbita).
 - Al fine di garantire l'efficacia naturalistica e di filtro ambientale delle formazioni lineari di fascia tampone e siepe, la superficie oggetto di impegno dovrà risultare contigua agli appezzamenti coltivati.

PRESCRIZIONI TECNICHE: FORMAZIONI PLURIFILARI DI FASCE TAMPONE O SIEPI

Le formazioni plurifilari di fasce tampone e siepi, ai fini del riconoscimento del contributo della presente misura, sono costituite da :

- i. Due o più formazioni lineari arboreo/arbustive, ciascuna considerata per convezione di larghezza pari a m 1;
- ii. Una o più di fasce erbacee di rispetto, costantemente inerbite, interposte tra le fasce arboree/arbustive di cui al punto precedente, ciascuna di larghezza non inferiore m 2, ferma restando la larghezza ulteriore di m 1 occupati da ciascuna delle formazioni arboreo/arbustive che compongono il plurifilare;

Prescrizione da osservare al fine del calcolo della superficie ad impegno di siepi e fasce tampone plurifilari elegibili ad aiuto:

Sulla superficie oggetto d'impegno dovrà essere assicurata l'ampiezza dell'area di rispetto –comprensiva della larghezza delle fasce inerbite e di quella convenzionale delle fasce arboree/arbustive- calcolata con la seguente espressione:

$$\begin{array}{ccccc} \mathbf{6\text{ mq/m}} & \mathbf{X} & \mathbf{N^{\circ}\text{ di fasce arboree/arbustive}} & \mathbf{=} & \mathbf{\text{Superficie oggetto}} \\ \text{(1 mq/m di larghezza della fascia} & & \mathbf{\text{presenti nella formazione}} & & \mathbf{\text{di impegno (mq/m)}} \\ \text{arborea/arbustiva + 5 mq/m di larghezza della} & & \mathbf{\text{lineare}} & & \\ \text{larghezza fascia inerbita)} & & & & \end{array}$$

1. La prescrizione illustrata nella precedente formula viene osservata² qualora l'area di rispetto occupata dalla superficie inerbita risulti almeno pari a:

$$\begin{array}{ccccc} \mathbf{5\text{ mq/m}} & \mathbf{X} & \mathbf{N^{\circ}\text{ di fasce}} & \mathbf{=} & \mathbf{\text{Superficie inerbita}} \\ & & \mathbf{\text{arboree/arbustive presenti}} & & \mathbf{\text{(mq/m)}} \\ & & \mathbf{\text{nella formazione lineare}} & & \end{array}$$

² Vedi "Esempi di calcolo della lunghezza di formazioni plurifilari" riportato in allegato al presente bando.

Qualora, a causa di limiti contingenti non sia possibile assicurare una larghezza interfilare della fascia inerbita di 5 mq/m per ciascuno dei filari che compongono il plurifilare, il rispetto delle condizioni di cui sopra è assicurato laddove la superficie inerbita mancante fra gli interfilari sia realizzata esternamente alla formazione plurifilare e in continuità con la medesima.

In tal modo, la lunghezza complessiva, elegibile ad aiuto della presente misura, della formazione lineare plurifilare corrisponde alla somma delle lunghezze dei filari che la compongono.

La superficie oggetto d'impegno è calcolata attraverso il prodotto della lunghezza complessiva per 6 mq/m (1 mq/m di larghezza della fascia arborea/arbustiva + 5 mq/m di larghezza della fascia inerbita).

2. Qualora, a causa di limiti contingenti, non sia possibile assicurare una larghezza della fascia inerbita così come indicato al punto 1., il calcolo della lunghezza delle formazioni lineari per le quali chiedere l'aiuto deve essere effettuato come segue. Dividendo la larghezza totale della formazione lineare erbacea/arborea/arbustiva per il parametro 6 mq/m, si ottiene il numero delle singole fasce erbaceo/arboreo/arbustive per le quali è possibile chiedere l'aiuto della presente misura.

Ne deriva che, a fronte di un impegno al mantenimento di tutta la superficie che compone il plurifilare (indicata al numeratore nell'espressione sotto riportata), è riconosciuto a contributo esclusivamente il numero di filari arboreo/arbustivi per i quali possa essere assicurata la presenza di superficie erbacea nel plurifilare almeno 5 mq/m.

In riferimento al numero di formazioni lineari arboreo/arbustive che compongono il plurifilare, la larghezza totale della formazione lineare erbaceo/arborea/arbustiva divisa per il parametro 6 mq/m permette il calcolo del numero di fasce erbaceo arboreo arbustive convenzionalmente costituite da 1 mq/m di larghezza della fascia arborea/arbustiva + 5 mq/m di larghezza della fascia inerbita, per le quali è possibile richiedere l'aiuto.

$$\frac{\text{Larghezza totale della formazione lineare erbaceo/arborea/arbustiva}}{6 \text{ mq/m}} = \text{Numero di fasce erbaceo/arboreo/arbustivi elegibili ad aiuto}$$

(il risultato va arrotondato per difetto all'unità)

Ne consegue che il numero di fasce arboree/arbustive, per le quali effettuare il calcolo della lunghezza complessiva per la quale richiedere il contributo, viene ridotto di una o più unità rispetto al numero effettivo di filari che arboreo/arbustivi che compongono il plurifilare,.

La lunghezza complessiva della formazione lineare elegibile ad aiuto è in tal modo calcolata mediante la somma della lunghezza di ciascuna fascia che risulta elegibile a contributo grazie all'espressione sopra citata.

L'ubicazione delle fasce arboreo/arbustive elegibili all'interno di ciascun plurifilare deve essere cartograficamente evidenziata nelle schede progettuali e negli elaborati grafici, allegati alla Domanda di aiuto dal richiedente.

Anche nel caso 2, la superficie oggetto di impegno viene calcolata attraverso il prodotto della lunghezza complessiva risultante elegibile ad aiuto per 6 mq/m.

$$\Sigma \text{Lunghezza delle fasce erbaceo/arborea/arbustive} \times 6 \text{ mq/m} = \text{Superficie Oggetto di Impegno (mq)}$$

BOSCHETTI

- La densità dovrà risultare colma: le chiome dello strato arboreo dovranno essere reciprocamente a contatto ovvero, qualora tale condizione non sussista, le distanze tra il piede non potranno superare metri 4 per i soggetti a ceppaia e arbusti, metri 8 per i soggetti ad alto fusto. Qualora i suddetti criteri non siano rispettati, la densità potrà essere adeguata mediante opportuni interventi di rinfoltimento;

- I soggetti arborei ed arbustivi presenti nel boschetto devono essere salvaguardati attraverso il mantenimento di una fascia di rispetto non coltivata e mantenuta con inerbimento permanente corrispondente almeno alla superficie ricadente nella proiezione ortogonale della chioma sul terreno.
- Nel caso di necessario infoltimento devono essere rispettate le tipologie di specie arboree e arbustive indicate nell'allegato K alla deliberazione alla deliberazione n. 199/2008 disponibile sulle pagine web del sito www.regione.veneto.it.
- Nel caso di boschetti derivanti da programmazione ex Reg. (CEE) n. 2078/92, Misura D1-a, o L.R. 16 dicembre 1997, n.42, art. 4, comma 2, lettera b), possono essere accettate all'interno della formazione arboreo/arbustiva tutte le essenze già riconosciute dalle richiamate normative di programmazione.
- Dovranno essere effettuate, nel corso del periodo d'impegno, adeguate cure colturali, secondo un piano di gestione, quali:
 - i. Ripulitura dalle infestanti erbacee e lianose;
 - ii. Decespugliamento di specie arbustive invadenti, intese come specie non presenti nell'allegato K alla deliberazione n. 199/2008 disponibile sulle pagine web del sito www.regione.veneto.it;
 - iii. Riceppatura di ceppaie invecchiate;
 - iv. Rinfoltimento di tratti lacunosi ed integrazione di siepi rade tramite impianto di giovani soggetti arborei e/o arbustivi, al fine di portare la densità ai livelli minimi previsti, secondo le seguenti modalità:
 1. utilizzo delle tipologie di specie arboree ed arbustive indicate nell'allegato K alla deliberazione alla deliberazione n. 199/2008 disponibile sulle pagine web del sito www.regione.veneto.it;
 2. utilizzo di materiale vegetale di comprovata origine, ossia corredato da Cartellino del Produttore e, ove necessario, del Passaporto delle piante;
 3. adeguata preparazione del terreno, possibilmente preceduta da ripuntatura profonda;
 4. utilizzo di materiale pacciamante;
 - v. Abbattimento di soggetti arborei morti in piedi o deperienti; il 10% delle suddette piante dovrà essere mantenuto in loco per fini naturalistici;
 - vi. Trinciatura o sfalcio della superficie inerbata solo una volta l'anno, in tempi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica (divieto dal 1/11 al 15/6 di ogni anno);

3.2 - Limiti e condizioni

- la superficie oggetto d'impegno minima interessata all'aiuto è pari a:
 - i. 0,125 ha , nel caso di conservazione di fasce tampone;
 - ii. 0,125 ha , nel caso di conservazione di siepi;
 - iii. 0,05 ha , nel caso di conservazione di boschetti;
- La superficie oggetto d'impegno massima è pari al:
 - i. 20% della SAT, nel caso di conservazione esclusivamente di fasce tampone;
 - ii. 20% della SAT, nel caso di conservazione esclusivamente di siepi;
 - iii. 10% della SAT, nel caso di conservazione esclusivamente di boschetti;
 - iv. 20% della SAT, nel caso della combinazione di impegni di conservazione, nell'ambito della medesima domanda, di fasce tampone e/o siepi e/o boschetti. In tale fattispecie, comunque, la superficie oggetto di intervento per quanto riguarda la conservazione di boschetti non potrà superare il 10% della SAT .

La ditta richiedente, nel caso in cui, successivamente alla data di effettuazione della domanda di aiuto:

- i. la SAT aziendale diminuisca, così come nel caso avvenga un trasferimento di superficie in conservazione di siepi/boschetti/fasce tampone ad altra ditta, dovrà proporzionalmente diminuire, mediante l'effettuazione di una nuova domanda di aiuto, la superficie oggetto di impegno e quindi, nel caso di formazioni lineari, la lunghezza complessiva delle formazioni elegibili ad aiuto .
- La fascia erbacea non deve essere sottoposta a lavorazioni né superficiali né profonde; inoltre deve essere caratterizzata da costante inerbimento permanente, anche naturale;
 - La potatura deve essere regolamentata in riferimento alle diverse specie che compongono le formazioni lineari ed i boschetti, al fine di assicurarne adeguata continuità territoriale sulla superficie oggetto di impegno.
 - I criteri di gestione (tagli) devono assicurare le seguenti condizioni, fatti salvi i tagli necessari per motivi di pubblica incolumità, sanitari o patologici:
 - i. Copertura arborea stabile;
 - ii. Agevolazione della rinnovazione naturale delle specie arboreo/arbustive presenti;
 - iii. Buona distribuzione della luminosità;

DIVIETI

- Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, compresi i diserbanti non residuali e fertilizzanti di sintesi chimica e organici sulla superficie oggetto di impegno;
- Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni) sulla superficie oggetto di impegno;
- Divieto di taglio a raso delle formazioni arboreo/arbustive;
- Le specie presenti nelle fasce tampone, siepi e boschetti interessati dall'impegno dovranno appartenere all'elenco in allegato K alla deliberazione n. 199/2008 disponibile al seguente indirizzo web <http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/45F3F348-3C68-41AB-B333-EE3DF4090EC7/0/allegatok.pdf>). L'insistenza di soggetti non appartenenti alle specie indicate è tollerata nella misura massima del 5% del numero di individui arborei e arbustivi complessivamente presenti su tali superfici oggetto d'impegno. Vengono comunque fatti salvi i criteri e le specie arboreo/arbustive utilizzate nella realizzazione/manutenzione degli impianti già riconosciuti beneficiari con il Reg. CEE 2078/92, misura D1-a, e la legge regionale 16/12/97, n. 42, articolo 4, comma 2, lettera b,

NORME COGENTI SU TUTTA LA SUPERFICIE AZIENDALE

Si richiama il rispetto degli obblighi di Condizionalità, stabiliti a livello regionale per ogni anno di impegno in applicazione degli allegati II e III al regolamento (CE) 73/2009 e del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541 e s.m.i. che definisce i Criteri di gestione obbligatoria e le Buone condizioni agronomiche e ambientali .

3.3 – Durata degli impegni / Vincoli

Il periodo di impegno è pari a 5 anni dalla data di presentazione della domanda.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

L'importo quinquennale del presente bando è pari a 28.000.000 €.

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

L'entità dell'aiuto di seguito indicato è riferita alla superficie oggetto d'impegno individuata nelle percentuali massime di SAT indicati al punto 3.2 "Limiti e condizioni".

a) Conservazione di siepi, fasce tampone :

- Derivanti da precedenti programmazioni pubbliche [Bacino Scolante, PSR 2000-2006, Reg. (CEE) n. 2078/92, misura D1-a, L.R. 16 dicembre 1997, n. 42, articolo 4, comma 2, lettera b)]: aiuto pari a 1,29 €/m, per un massimo di 430 euro/ha.

b) *Conservazione di siepi:*

- Non derivanti da precedenti programmazioni pubbliche: formazioni lineari esistenti complete di fascia erbacea di rispetto: premio pari a 0,80 €/mp per un massimo di 266 euro/ha.

Gli aiuti finalizzati al mantenimento delle formazioni lineari, di cui ai punti a) e b), vengono rapportati alla sommatoria metri lineari che risultano eleggibili all'aiuto medesimo, secondo le prescrizioni tecniche per le formazioni monofilari e plurifilari descritte al punto 3.1.1 *Impegni*.

c) Conservazione boschetti:

- Derivanti da precedenti programmazioni pubbliche [PSR 2000-2006, Reg. (CEE) n. 2078/92, misura D1-a, L.R. 16 dicembre 1997, n. 42, articolo 4, comma 2, lettera b)]: premio pari a 0,12 euro/mq. Comunque deve essere garantito il rispetto del massimale di 120 € per ettaro di SAT, sulla base del limite di percentuale massima di impegno pari al 10% della superficie agricola totale per il mantenimento dei boschetti.

5. CRITERI DI SELEZIONE

Sono ammissibili a finanziamento della presente sottomisura tutti gli interventi aziendali già realizzati e già sottoposti a collaudo da parte dell'Organismo Pagatore regionale, nell'ambito dei Progetti Integrati d'Area di cui di cui alla misura 216-azione 5 del Bando di apertura termini - DGR 199/2008 - al fine di garantire la necessaria continuità gestionale/manutentiva alle nuove formazioni arboreo-arbustive.

5.1 – Priorità e punteggi

Per le domande singole vale il seguente criterio di preferenza

ELEMENTO DI PRIORITA'	INDICATORE	PUNTI
Fasce tampone esistenti nell'ambito territoriale del Bacino Scolante in Laguna di Venezia finanziate dagli interventi inseriti nel Piano Direttore 2000.	Area individuata dal Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;	10
Siepi e boschetti esistenti nell'ambito territoriale del Bacino Scolante in Laguna di Venezia finanziate dagli interventi inseriti nel Psr 2000-2006 - Misura 6, Azione 13, Regolamento 2078/92- misura D1-a, e L.R. 16 dicembre 1997, n. 42, articolo 4, comma 2, lettera b).	Area individuata dal Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;	9
Fasce tampone esistenti nell'ambito territoriale delle rimanenti Zone designate Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola , finanziate dagli interventi inseriti nel Psr 2000-2006 - Misura 6, Azione 4.	<ul style="list-style-type: none"> • L'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'art. 6 della L. 28 agosto 1989, n.305, costituita dalla Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere (ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006); • le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006; • l'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige (ai 	8

	<p>sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni); 	
<p>Siepi e boschetti, esistenti all'interno delle rimanenti Zone designate Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola, finanziate dagli interventi inseriti nel Psr 2000-2006 - Misura 6, Azione 13 e Regolamento 2078/92- misura D1-a, e L.R. 16 dicembre 1997, n. 42, articolo 4, comma 2, lettera b).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'art. 6 della L. 28 agosto 1989, n.305, costituita dalla Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere (ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006); • le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006; • l'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni); • Il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni); 	7
<p>Fasce tampone, siepi e boschetti, esistenti nell'ambito territoriale delle Aree della Rete Natura 2000, parchi e altre aree naturali protette (13 oasi naturali e le 6 riserve regionali), finanziate dagli interventi inseriti nel Psr 2000-2006 - Misura 6, Azione 4, e Regolamento 2078/92- misura D1-a, e L.R. 16 dicembre 1997, n. 42, articolo 4, comma 2, lettera b;</p>	<p>La priorità sussiste nel momento in cui almeno il 50 % della Superficie oggetto di intervento sia costituita da particelle catastali che, almeno in parte, ricadono in un area appartenente alla Rete Natura 2000, parco e area naturale protetta.</p>	6
<p>Siepi esistenti nell'ambito territoriale del Bacino Scolante in Laguna di Venezia.</p>	<p>Area individuata dal Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;</p>	5
<p>Siepi esistenti nell'ambito territoriale delle rimanenti Zone designate Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'art. 6 della L. 28 agosto 1989, n.305, costituita dalla Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere (ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006); • le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006; • l'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni); • Il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni); 	4

Siepi esistenti nell'ambito territoriale esistenti delle Aree della Rete Natura 2000, parchi e altre aree naturali protette (13 riserve naturali statali e le 6 riserve regionali). ⁵	La priorità sussiste nel momento in cui almeno il 50 % della Superficie oggetto di intervento sia costituita da particelle catastali che, almeno in parte, ricadono in un area appartenente alla Rete Natura 2000, parco e area naturale protetta	3
--	---	---

5

ELENCO AREE PROTETTE**Riserve Naturali Statali**

- Monte Pavione
- Monti del Sole
- Piani Eterni - Errera - Val Falcina
- Piazza del Diavolo - Monte Farverghera
- Schiara occidentale
- Somadida
- Val Tovanello
- Valle Imperina
- Valle Scura
- Vette Feltrine
- Vincheto di Cellarda
- Bus della Genziana
- Campo di Mezzo - Pian Parrocchia

Riserve Naturali Regionali

- Riserva naturale integrale Piaie Longhe - Millifret
- Riserva naturale orientata Pian di Landro Baldassare
- Riserva naturale Bocche di Po
- Riserva naturale integrale Bosco Nordio
- Riserva naturale integrale Gardesana Orientale
- Riserva naturale integrale Lastoni Selva Pezzi

I punteggi indicati nella precedente tabella non sono sommabili.

Nel caso in cui le superfici oggetto d'impegno della ditta beneficiaria rientrassero in più di una delle aree prioritarie indicate, alla domanda effettuata per la presente misura verrà attribuito il punteggio in base alla area prioritaria in cui ricade la maggior superficie oggetto di impegno.

Nel caso in cui le superfici oggetto d'impegno ricadenti nelle aree prioritarie risultassero uguali, verrà considerato il punteggio superiore.

Nel caso di co-presenza di interventi classificati come fasce tampone, siepi e boschetti, verrà attribuito il punteggio degli interventi di conservazione delle fasce tampone.

L'accesso al punteggio dovrà essere espressamente indicato da parte del richiedente, il quale dovrà univocamente segnare una sola classe di punteggio, pena la nullità dei punti richiesti.

Gli uffici istruttori effettueranno l'attribuzione solo ed esclusivamente per i punteggi richiesti e convalidati dalla documentazione e dalle verifiche delle condizioni obbligatorie.

5.2 – Condizioni ed elementi di precedenza e preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
Preferenza definita in base alle dimensioni della SAT aziendale:	SAT aziendale	crescente

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

Non sono compatibili duplicazioni o sovrapposizioni di finanziamenti con le seguenti Misure agroambientali e/o indennità per le medesime superfici oggetto di impegno:

Misura 214/b - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Miglioramento qualità suoli

Misura 214/c - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Agricoltura Biologica

Misura 214/d - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Tutela habitat seminaturali e biodiversità

Misura 214/e - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Prati stabili, pascoli e prati-pascoli

Misura 214/f - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Biodiversità
 Misura 214/g - Pagamenti agroambientali – Salvaguardia e miglioramento della risorsa idrica
 Misura 221 - Primo imboscamento di terreni agricoli

6.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dagli Indirizzi procedurali approvati dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. Copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. Scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. Documentazione aziendale, redatta da un tecnico qualificato ai sensi delle disposizioni generali del bando, costituita da:
 - a) Nel caso gli impegni ricadano all'interno di mappali porzionati, dovranno essere allegati, entro il 30 maggio 2009, gli estratti di mappa in scala 1:2000 di tali aree, riportando l'individuazione delle superfici interessate dall'impegno in oggetto.
 - b) schede progettuali redatte secondo il modello predisposto da AVEPA, che indicheranno dettagliatamente la disposizione e l'estensione degli elementi naturali presenti e le relative modalità di conservazione e di gestione nel corso del periodo di impegno. AVEPA potrà richiedere, nel caso le schede tecniche risultino non sufficientemente esaustive delle caratteristiche degli interventi, la presentazione di una relazione tecnica.

I documenti indicati ai numeri 1., 2. e 3. sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

6.2 – Inadempienze tecniche

La mancata attuazione degli impegni di cui al punto 3.1 nei termini e nei modi previsti ed il mancato rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al punto 3.2 comporterà l'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni previste dal titolo II del Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, recepite con DM 1205/2008 e, in ambito regionale, con DGR 1659 del 24/6/2008.

7. INDICATORI

Output	Numero di aziende agricole e di altri gestori del territorio beneficiari Superficie totale interessata dal sostegno agroambientale Superficie fisica interessata dal sostegno agroambientale in virtù di questa misura Numero totale di contratti Numero di azioni in materia di risorse genetiche
Di risultato	Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio che ha contribuito con successo: <ul style="list-style-type: none"> - alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale - a migliorare la qualità dell'acqua - ad attenuare i cambiamenti climatici - a migliorare la qualità del suolo - a evitare la marginalizzazione e l'abbandono delle terre

8. ALLEGATI TECNICI

1. Esempi di calcolo della lunghezza di formazioni lineari plurifilari

Allegato tecnico 1
ESEMPI DI CALCOLO DELLA LUNGHEZZA DI FORMAZIONI LINEARI
PLURIFILARI

Prescrizione fondamentale al fine del calcolo della lunghezza elegibile a premio:

Sulla superficie oggetto d'impegno dovrà essere assicurata un'ampiezza dell'area, comprensiva delle fasce erbacee e fasce arboree/arbustive, pari, per lo meno, al prodotto di m 6 (1 mq/m di larghezza della fascia arborea/arbustiva + 5 mq/m di larghezza della fascia inerbita) per il numero di fasce arboree/arbustive.

1- Condizione Rispettata:

Per un numero pari a 3 fasce arboree/arbustive nella formazione plurifilare, derivanti da un intervento di introduzione finanziato dalla Misura 6, Azione 13, PSR 2000-2006, viene assicurata una larghezza dell'area di rispetto- comprensiva la superficie inerbita e fasce arboree/arbustive - pari a 18 mq/m (3 fasce arboree/arbustive x 6 m/mq).

La lunghezza di ogni fascia arborea/arbustiva è pari a 50 m;

La sommatoria della lunghezza delle fasce erbaceo/arboreo/arbustive elegibili è pari a: 150 m

la Superficie Oggetto d'Impegno è pari a: 6 m x 150 m = 900 mq

L'aiuto viene calcolato secondo la formula di seguito riportata

150 m	X	1,29 €/m	=	193,5 €
lunghezza totale delle fasce erbaceo/arboreo/arbustive elegibili		Contributo per metro lineare		Contributo complessivo

2- Condizione Non Rispettata:

A fronte di un numero pari a 3 fasce arboree/arbustive presenti, viene assicurata una larghezza dell'area di rispetto- comprensiva la superficie inerbita e fasce arboree/arbustive - pari a 16 mq/m (a causa di limiti come, ad esempio, la presenza di scoli, strade, fabbricati adiacenti alla superficie interessata dall'impegno in oggetto).

Il calcolo del numero di fasce arboree/arbustive che verrà riconosciuto elegibile a premio è effettuato attraverso la seguente espressione:

$$\frac{16 \text{ mq/m}}{6 \text{ mq/m}} = \text{n. } 2 \text{ fasce arboree/arbustive elegibili a premio}$$

(numero derivante dall'arrotondamento in difetto all'unità del risultato della divisione)

La lunghezza di ogni fascia arborea/arbustiva è pari a 50 m;

La sommatoria della lunghezza delle fasce erbaceo/arboreo/arbustive elegibili è pari a: 100 m

la superficie oggetto d'impegno è pari a: 6 m x 100 m = 600 mq

L'aiuto viene calcolato secondo la formula di seguito riportata:

100 m	X	1,29 €/m	=	129 €
lunghezza totale delle fasce erbaceo/arboreo/arbustive elegibili		Contributo per metro lineare		Contributo complessivo